

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 35/26110/2013

OGGETTO: COMUNE DI PARELLA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE
N. 6/2013 AL P.R.G.I. – OSSERVAZIONI

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Parella con deliberazione del C.C. n. 12 del 17/04/2013 (Prat. n. 031/2013), trasmesso alla Provincia in data 08/05/2013 (pervenuto il 14/05/2013) ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013 per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 17/04/2013 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6/2013 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la correzione di alcuni particolari normativi e cartografici, sia in ragione della variata titolarità relativa ad ambiti di interesse generale (castello, aree agricole limitrofe ed area produttiva "Pn3"), sia per la constatazione che alcune normative riferite a zone varie sono al momento inadeguate alla completa fruizione delle aree, sia ancora per errori materiali o imprecisioni normative.

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 come modificato dalla recente L.R. 3/2013 e la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6/2013 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Parella con deliberazione C.C. n. 12 del 17/04/2013, le seguenti osservazioni:
 - a) considerato che la L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. n. 3/2013 prevede che la D.C.C. di adozione debba contenere una *“puntuale elencazione delle condizioni”* di parzialità della Variante, si suggerisce di meglio specificare alcuni punti riportati; in particolare: punto a): precisare anche il riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; punti c) e d): indicare che si tratta di aree a Servizi ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - b) si suggerisce di verificare se le modifiche proposte alle Norme Tecniche di Attuazione, in particolare per quanto attiene gli artt. 39, 41 e 42, possano in qualche modo *“modificare”* le *“norme di tutela e salvaguardia”* afferenti ad *“ambiti individuati ai sensi dell'art. 24”* della L.R. n. 56/77, in quanto le Varianti, per essere considerate parziali *“non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”* (art. 17 comma 5 p.to h della citata L.U.R. così come modificata dalla L.R. n. 3/2013). Appurato ciò, nel caso in cui venisse verificato che la Variante effettivamente *“incide sulla tutela esercitata ai sensi [del citato] art. 24”*, dovrà essere verificata l'assoggettabilità alla V.A.S., così come indicato dal comma 9 punto d) art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.. Nel merito, a titolo di apporto collaborativo, si suggerisce all'Amministrazione Comunale qualora non abbia ancora provveduto, di nominare l'Organo Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, in modo da poter esprimere i pareri di esclusione dalla V.A.S. ai sensi della normativa specifica di settore ovvero: convocazione dell'Organo Tecnico, richiesta di pareri ai Soggetti di competenza ambientale (Provincia ed ARPA per le Varianti Parziali), valutazione dei pareri pervenuti, espressione di proprio parere;
 - c) in merito alla ridefinizione della perimetrazione delle aree boscate in prossimità della *“Villa Sereno”*, visto che trattasi di un ambito soggetto a tutela ambientale, si suggerisce all'Amministrazione di integrare quanto descritto in Relazione con una dichiarazione da parte dell'Ente competente in materia (Corpo Forestale dello Stato) sulla presenza effettiva (o meno) dell'ambito boscato tutelato o con una Relazione a firma di un agronomo, che

attesti e documenti quanto asserito;

- d) si suggerisce di verificare le modifiche apportate alle “*Table sinottiche*” in merito alla suddivisione dell’area di nuovo impianto residenziale “RN6”, in quanto parrebbe rilevarsi una discrepanza tra il volume esistente riferito all’intero ambito “RN6” ante-suddivisione e la somma di quanto indicato per le due aree generate dalla nuova conformazione proposta. Inoltre parrebbe non essere stata dedotta dall’ambito “RN6” la piccola porzione di superficie attribuita dalla Variante all’area “Re1”, che invece risulta essere stata incrementata per tale porzione;
- e) si rileva che l’ “*Ambito di tutela paesaggistica in aree produttive ed agricole*” risulta compreso in un “*Corridoio di Connessione ecologica*” individuato dal PTC2. Le modifiche proposte in Variante pongono già particolare attenzione alla sistemazione ambientale della dorsale collinare ed alle mitigazioni/compensazioni ma, a titolo conoscitivo, si rimanda comunque alla “*Direttiva*” contenuta nell’art. 47 comma 5 delle N.d.A. del PTC2 ai sensi della quale in tali comparti “*è vietata l’eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l’eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell’ambito del medesimo corridoio ecologico*”;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** al Comune di Parella la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/06/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale